



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)

ARPAT – Settore VIA /VAS

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per interventi di adeguamento impiantistico della postazione Selva 4, ubicata nel territorio della Concessione di Coltivazione “Lustignano” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 29.01.2025 al protocollo regionale n. 0055822, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Le attività geotermiche in oggetto non sono mai state sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione di coltivazione denominata “Lustignano” è stata conferita con D.M. 07/03/1994 dal Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato; è stata oggetto di variazione al programma lavori e valutazione di impatto ambientale relativamente al Potenziamento centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2 (Autorizzazione unica n.1198 del 26/03/2008 rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

Le attività sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell’impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.



La postazione denominata Selva 4 è situata nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e ricade all'interno della concessione di coltivazione denominata "Lustignano". Attualmente è costituita da 4 pozzi identificati con le sigle 4 – 4B – 4C e 4D.

L'adeguamento impiantistico si rende necessario per ripristinare la corretta efficienza del sistema esistente di lavaggio vapore, reso non più efficace dal graduale e continuo degrado della qualità del fluido geotermico estratto. Tale lavaggio è essenziale per garantire la corretta protezione da corrosione, di tutte le apparecchiature e tubazioni a valle, sia nella stessa postazione che nelle centrali a cui il fluido geotermico è destinato.

Progetto di modifica previsto

L'intervento previsto ha lo scopo di adeguare e rendere maggiormente efficiente il sistema di lavaggio vapore, in quanto il fluido geotermico erogato dai pozzi sopra nominati, per poter essere utilizzato, necessita di trattamento fisico e chimico teso alla neutralizzazione di agenti corrosivi naturalmente presenti nel fluido stesso.

Durante l'esercizio nell'attuale assetto impiantistico, si sono manifestate alcune inefficienze nel sistema di trattamento del fluido geotermico che hanno reso necessario eseguire alcune piccole modifiche per l'adeguamento impiantistico della postazione.

Interventi di tipo impiantistico:

Più in dettaglio l'intervento in progetto prevede:

- posa in opera dell'allungamento della tubazione a sezione ristretta a servizio delle linee di produzione dei pozzi 4C e 4D, (che da 36 metri del progetto originale diventa di lunghezza pari a 53 metri)
- collegamento della stessa all'ingresso del separatore esistente SEP-101B (attualmente non più inutilizzato);
- sostituzione delle tubazioni di collegamento tra il separatore SEP-101B e la rete vapordotti, con tubazioni di diametro maggiore per garantire il trasporto della risorsa geotermica dei pozzi 4C e 4D.

Tutte le nuove linee verranno posizionate su supporti esistenti e pertanto non è prevista la realizzazione di nessuna opera civile.

Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e con la minimizzazione dei tempi di esecuzione, che si svilupperanno in un arco temporale di circa 6 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell'All. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che le attività in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto gli interventi sono mirati a ottimizzare l'esercizio degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e al fine di garantire la protezione dell'ambiente.

Le varie tipologie di intervento previste non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro



potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che le modifiche descritte non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto verranno eseguite direttamente all'interno di aree già occupate dall'impiantistica della centrale esistente.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto in quanto sono finalizzati all'ottimizzazione del sistema esistente di lavaggio del fluido geotermico.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'adeguamento in oggetto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto gli interventi impiantistici proposti ricadono all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della centrale esistente, come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla richiesta del 29.01.2025.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi proposti non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di permettere l'esercizio ottimale degli impianti geotermici in oggetto garantendo un più efficiente lavaggio del vapore estratto dai pozzi.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree in esame ricadono in zone tutelate dal vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, art.136, art.142 lett. g) “ *I territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alla postazione Selva 4;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;



vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo all'allungamento di un tratto di tubazione a sezione ristretta per lavaggio vapore e l'adeguamento funzionale di alcuni assetti impiantistici esistenti, attualmente inefficiente a causa della corrosione interna;

considerato che il progetto non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica ha come obiettivo il ripristino della corretta efficienza del sistema di lavaggio vapore nella postazione Selva 4, al fine garantire l'esercizio degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza nei confronti delle persone e dell'ambiente in cui è inserita;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene opportuno ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione geotermica "Lustignano", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Barbara Menichetti tel. 0554383644, email: barbara.menichetti@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

bm/lg